



Il Rettore

VISTO l'art. 4 rubricato "Dottorato di Ricerca" della Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";

VISTO l'art. 19 rubricato "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con il D.R. 8 giugno 2012, n. 480, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con il Decreto Rettorale 17 luglio 2013, n. 723 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2025, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, co. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare l'art. 45;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022 rubricato "Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 3, c. 1 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni che partecipano al programma "Dottorato InPA" possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;

VISTO l'Avviso pubblico emanato con decreto del 31 maggio 2024, n. 52832453 dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle pubbliche amministrazioni interessate ad aderire alla prima applicazione del Programma "Dottorato InPA";

VISTO il Decreto del 22 ottobre 2024, n. 55297315, con il quale il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto formativo presentato dall'Agenzia delle Entrate, che prevede l'attivazione di n. 2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca, da svolgersi in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024 con la quale è stato istituito il XL ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2024/25, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e sono stati approvati i finanziamenti relativi ai DD.MM. 24 aprile 2024, n. 629 e 630, e alle altre tipologie di borse di dottorato;

CONSIDERATO che l'Università della Tuscia ha istituito, nell'ambito dell'offerta formativa di terzo livello, presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, il Corso di Dottorato di Ricerca in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza" XL ciclo;

VISTA la Convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate che disciplina l’attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, secondo quanto previsto all’art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzato al conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza”, nell’ambito del programma di “Dottorato InPA”;

FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Attivazione di n. 2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (Programma “Dottorato InPA”)

1. È indetta, presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, la selezione comparativa ad evidenza pubblica per l’attivazione di n. 2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, inerenti alla linea di ricerca “Il processo di digitalizzazione della certificazione fiscale nel cambiamento del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Analisi dell’impatto della trasmissione telematica dei corrispettivi sul tasso di adempimento spontaneo”, finalizzati alla frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza”, XL ciclo.

Nella tabella allegata al presente decreto (**All. 1**), del quale costituisce parte integrante, sono descritti gli obiettivi del corso medesimo, il programma di ricerca e di approfondimento formativo, le modalità di ammissione e il calendario delle prove d’esame.

2. Il bando e le relative informazioni sono consultabili nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* (<http://ec.europa.eu/euraxess>) e sul [portale](#) del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, di età non superiore a 29 anni, che siano in possesso, alla data di scadenza del bando, della laurea magistrale (D.M. 270/2004) o titolo equivalente per livello di studi, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <https://www.inpa.gov.it>.

2. L’ammissione al programma “Dottorato InPA” e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza”, XL ciclo.

3. L’esclusione dal concorso verrà disposta, con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti e qualora si rilevi una delle seguenti omissioni prima dell’ammissione della/del candidata/o al concorso:

- omesso caricamento delle informazioni e dei documenti obbligatori in fase di compilazione della domanda di concorso; rientra in questa fattispecie l’eventuale caricamento di file vuoti ovvero contenenti informazioni di natura diversa rispetto a quanto richiesto dal bando di concorso;
- mancato pagamento della tassa di partecipazione al concorso.

Art. 3

Titolo di studio estero

1. I candidati con titolo conseguito all'estero possono essere ammessi al corso di dottorato di ricerca solo se in possesso di un titolo di studio accademico equivalente alla Laurea italiana magistrale conseguito presso un'istituzione accademica straniera ufficialmente riconosciuta, che ammetta al Dottorato di Ricerca nel sistema di istruzione/Paese di rilascio (salvo differenze sostanziali) e che sia equiparabile per livello al titolo italiano richiesto per l'accesso al Corso di Dottorato (Master's Degree o altro titolo equivalente di II livello).

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, preposta all'accesso al Corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Le/i candidate/i in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono, a tal fine, allegare alla domanda di ammissione da presentare tramite la procedura online:

- a. diploma di laurea di secondo livello - Master's Degree - che dia accesso al dottorato nel Paese di provenienza, rilasciato da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con relativa votazione finale;
- b. titolo accademico conseguito all'estero, di durata almeno quadriennale, equivalente per livello di studi (Master's Degree) ai titoli di accesso italiani sopra specificati (art. 3, co. 1), con relativa votazione finale;
- c. certificato degli esami di profitto (Transcript of records) sostenuti durante il percorso universitario di secondo livello con relativa votazione;

d. ogni altro eventuale documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità del titolo (Diploma Supplement o "Dichiarazione di Valore in loco", rilasciati rispettivamente dall'Università di appartenenza e/o dalle Rappresentanze Consolari Italiane all'estero oppure attestazione di comparabilità e verifica rilasciata dal [CIMEA](#). La mancanza dei documenti di cui al presente articolo comporta l'esclusione dalla selezione.

I suddetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese o dal francese, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una di tali lingue e certificati come conformi all'originale dall'Università che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti.

Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificare l'ammissibilità del titolo posseduto.

4. Gli esiti del riconoscimento dell'idoneità del titolo da parte della Commissione giudicatrice saranno pubblicati nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge; pertanto le/ii candidate/i non riceveranno alcuna comunicazione personale in merito al riconoscimento dell'equivalenza.

Art. 4

Domanda di ammissione

1. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate inderogabilmente **entro il 28 novembre 2024, alle ore 14 (CET)**.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il [Portale dello studente](#).

2. Per la compilazione della domanda online le/i candidate/i dovranno prima registrarsi sul Portale dello Studente, inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura verranno rilasciate le credenziali di accesso (Nome Utente e Password).

Le istruzioni dettagliate sono disponibili nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati – a pena di esclusione dal concorso - i documenti indicati nella scheda del Corso di Dottorato di Ricerca, che saranno oggetto della valutazione dei titoli (**All. 1**)

I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione non superiore a 10 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome della/del candidata/o e la tipologia del titolo (**es. bianchi_curriculumvitae**).

Al termine della procedura di candidatura online le/i candidate/i dovranno versare – a pena di esclusione dal concorso - tramite il sistema PagoPA, il contributo di partecipazione di € 25,00, direttamente con carta di credito o stampando il bollettino da pagare presso banche, uffici postali e autorizzati I negozi.

Non saranno ritenute valide le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate.

Le domande presentate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione e le/i candidate/i saranno escluse/i dalla procedura di selezione.

3. Ai sensi della L. 104/92, come integrata dalla L. 17/99, le/i candidate/i con disabilità possono richiedere eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione.

In applicazione della L. 170/2010, le/i candidate/i con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono usufruire del 30% di tempo aggiuntivo nelle prove di ammissione al dottorato prescelto.

Le richieste devono essere redatte seguendo le indicazioni disponibili nella procedura on line della domanda di ammissione alla selezione.

I dati sensibili saranno custoditi e trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

4. Si invitano le/i candidate/i a completare la domanda di ammissione alla selezione con congruo anticipo rispetto all'ora di scadenza. È responsabilità delle/i candidate/i verificare la correttezza delle informazioni fornite e degli allegati inseriti e procedere alla corretta chiusura della procedura informatica.

Dopo la chiusura della procedura informatica non sarà possibile apportare modifiche, correzioni e/o integrazioni. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.

Art. 5

Esami di ammissione

1. L'esame di ammissione al Corso di Dottorato è volto a garantire un'idonea valutazione comparativa delle/dei candidate/i e sarà svolto secondo le modalità indicate nella scheda del Corso di Dottorato allegata al presente decreto (**All. 1**).

La valutazione dei candidati si baserà su:

- una valutazione dei titoli, che precede la prova orale;
- un esame orale.

La prova orale comprende la verifica della conoscenza della lingua inglese.

2. La prova orale si svolgerà in presenza.

Ai fini dell'identificazione le/i candidate/i dovranno esibire il documento di identità che hanno allegato alla domanda di partecipazione.

3. Ogni variazione di data e orario degli esami sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo sopra menzionato; le/i candidate/i non riceveranno alcun avviso di convocazione da parte dell'Ateneo.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione è nominata in conformità alla normativa vigente e in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

La composizione della Commissione sarà resa nota nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo dopo la chiusura del bando.

2. Nella prima riunione la Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di valutazione delle domande.

Art. 7

Ammissione ai corsi di dottorato

1. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di parità di punteggio prevale: a) il candidato che abbia conseguito il più alto voto di laurea; b) a parità di voto di laurea, il candidato che abbia conseguito la più alta votazione media degli esami; c) a parità degli elementi indicati nei punti a) e b), il candidato più giovane di età.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo. Tale pubblicazione costituisce l'unica comunicazione ufficiale.

2. In caso di rinuncia degli aventi diritto entro la data di inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8

Procedura di iscrizione

1. Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria finale sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione nella [pagina web](#) dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo.

Tale pubblicazione costituisce l'unica comunicazione ufficiale.

2. La procedura di iscrizione al corso di dottorato sarà accessibile dal [Portale dello Studente](#).

Art. 9

Contratto di apprendistato ex art. 45 D.Lgs. n. 81/2015

1. I candidati sono ammessi al corso con contratto in apprendistato per lo sviluppo della linea di ricerca "Il processo di digitalizzazione della certificazione fiscale nel cambiamento del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Analisi dell'impatto della trasmissione telematica dei corrispettivi sul tasso di adempimento spontaneo".

I contratti di apprendistato verranno attivati dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi e nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015.

Per consentire l'attivazione del contratto di apprendistato ciascun candidato dovrà avere alla data di sottoscrizione un'età non superiore ai 29 anni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato, pari a tre anni.

2. Esso è finalizzato al conseguimento del dottorato e non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Agenzia delle entrate, e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi o aspettative di futuri rapporti lavorativi.

3. Al conseguimento del titolo, l'amministrazione si avvarrà della facoltà di recedere, di cui all'articolo 42, co. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa Amministrazione in cui è stato svolto l'apprendistato.

Art. 10 Incompatibilità

1. Per quanto riguarda eventuali incompatibilità, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 11 Osservanza del Codice etico e di comportamento

1. I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia consultabile sul [sito dell'Ateneo](#).

Art. 12 Contributi la frequenza dei corsi

1. I dottorandi che usufruiscono della borsa di studio e di altre forme di sostegno equivalenti ai sensi del D.M. 226/2021 sono esonerati dal versamento delle tasse universitarie.

Gli/Le iscritti/e ai corsi di dottorato sono in ogni modo tenuti al versamento di € 16,00 annuali di imposta di bollo virtuale e di € 140,00 annuali quale tassa regionale.

2. La rinuncia successiva all'iscrizione o l'esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 13 Obblighi dei dottorandi

1. Il corso avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca con l'Agenzia delle Entrate.

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, in conformità al progetto formativo e al Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia.

2. La durata della formazione a carico dell'Agenzia delle entrate sarà pari a sei mesi complessivi nel corso dei tre anni di dottorato.

Durante il periodo di svolgimento del dottorato presso l'Agenzia delle Entrate il dottorando acquisirà competenze trasversali, riguardanti l'organizzazione e la digitalizzazione dei servizi al cittadino e alle imprese, e specifiche competenze sulla gestione dei servizi digitali in ambito fiscale.

Art. 14

Conseguimento del titolo

1. Il Dottorato di Ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica.

Art. 15

Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005), al Regolamento per la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario e in base a quanto stabilito dalla Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate.

2. I risultati scaturiti dalle attività di ricerca svolte durante il periodo di Dottorato sono di titolarità congiunta tra le Parti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

L'Agenzia delle Entrate potrà negoziare con il Dipartimento di afferenza del corso di Dottorato di ricerca selezionato, al momento della assegnazione del contratto di apprendistato, e una volta avvenuta la definizione del relativo progetto di ricerca, un accordo separato in cui disciplinare gli aspetti relativi all'acquisizione di *background knowledge* del tutor o suo gruppo di ricerca nonché gli aspetti relativi alla generazione *di joint foreground* da parte del tutor o del gruppo di ricerca. Tale Accordo sarà firmato, per l'Università della Tuscia, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del corso e controfirmato dal Tutor scientifico, per accettazione degli aspetti di cui sopra.

3. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dalle/dai candidate/i saranno raccolti presso l'Ufficio Offerta Formativa dell'Università degli Studi della Tuscia e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte delle/dei candidate/i è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

2. I dati personali forniti dalle/dai candidate/i saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Università e all'Ente direttamente interessato alla posizione giuridica ed economica delle/dei candidate/i risultate/i vincitrici/vincitori.

3. Le/I candidate/i godono dei diritti di cui all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Per maggiori dettagli visionare l'apposita [pagina web](#) del portale dell'Ateneo

Art. 17

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (contatto: e-mail: dottorati@unitus.it) è responsabile di ogni adempimento amministrativo inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.
2. Le/I candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (urp@unitus.it), via S. Maria in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca, del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. 81/2015 e quelle dell'Avviso pubblico approvato dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica con decreto del 31 maggio 2024, n. 52832453.
2. Preso atto che il presente bando sarà tradotto in lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni farà fede unicamente il testo in lingua italiana.

IL RETTORE

Prof. Stefano Ubertini